

## ***Informativa Studio Fantinello Carlo***

N. 4 del 18.01.2022

# **Lavoro autonomo occasionale: nuova comunicazione preventiva**

*Gentile Cliente,*

*la legge 17 dicembre 2021, n. 215, in sede di conversione del decreto Fiscale, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del lavoro autonomo occasionale.*

*In particolare, mediante suddetta legge di conversione, è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.*

*Presentiamo di seguito, nel dettaglio, la nuova disciplina a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto Fiscale.*

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **Disposizione normativa**

#### **Premessa**

In sede di conversione del decreto Fiscale, con una serie di emendamenti, sono state introdotte molteplici misure volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra queste - al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale - è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per i committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

#### **Lavoro autonomo occasionale**

Il contratto di lavoro autonomo occasionale è una tipologia contrattuale che viene ricondotta nella fattispecie del "contratto d'opera", disciplinata dall'art. 2222 e seguenti del Codice civile.



In particolare, è lavoratore autonomo occasionale colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in via del tutto occasionale.

La norma fornisce la definizione di contratto d'opera delineandone quindi i caratteri essenziali quali:

- ➔ prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- ➔ assenza di vincolo di subordinazione;
- ➔ corresponsione di un corrispettivo.

Si tratta dei soggetti sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, c.1 lett. l), del Dpr n. 917/1986.

Quando il committente corrisponde a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.



**NOTA BENE** - La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso corrisposto, al lordo della eventuale ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

Se il reddito annuo derivante dalle attività di lavoro autonomo occasionale (anche se svolte nei confronti di più committenti) supera l'ammontare complessivo di €. 5.000, il prestatore ha l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata INPS ed assoggettare l'importo eccedente al contributo previdenziale.

### **Le novità del decreto fiscale**

In sede di conversione del cd. Decreto Fiscale è stata inserita una nuova disposizione in forza della quale, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente per territorio, da parte del committente, **mediante sms o posta elettronica**.



Il nuovo obbligo comunicazionale interessa **esclusivamente** i committenti che operano in qualità di **imprenditori**.



**OSSERVA** - Il nuovo adempimento ricalca quello già presente nel nostro ordinamento per la comunicazione delle "chiamate" per il contratto di lavoro intermittente.

In attesa che vengano aggiornate le procedure e gli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale del lavoro per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione (ad esempio: [ITL.Roma.occasionalis@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Roma.occasionalis@ispettorato.gov.it) oppure [ITL.Perugia.occasionalis@ispettorato.gov.it](mailto:ITL.Perugia.occasionalis@ispettorato.gov.it), etc.)

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.



**ATTENZIONE!** - il nuovo obbligo non si estende anche alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

È stato inoltre previsto che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine.

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- \* le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
- \* i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- \* le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;
- \* i rapporti di lavoro "intermediati da piattaforma digitale comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi".



**ATTENZIONE!** - L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione, 18 dicembre 2021, o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell'11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data dell'11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.



**OSSERVA** - Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque **momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.**

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.



**NOTA BENE** - La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che: *"in caso di violazione degli*



**StudioFantinello**

il tuo futuro nella giusta direzione

*obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione". Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124".*

---

***Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.***

**STUDIO FANTINELLO CARLO**